

Ricorso proposto l'8 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-486/10)

(2011/C 13/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 8, letto in combinato disposto con i Titoli III-VI della direttiva 92/50/CEE⁽¹⁾ avendo il comune di Hamm aggiudicato i contratti di prestazioni di servizi del 30 luglio e del 16 dicembre 2003, relativi alla raccolta delle acque reflue e al loro scarico, nonché alla conservazione, al funzionamento, alla manutenzione e al controllo del sistema di canalizzazione del comune di Hamm, direttamente e senza esecuzione di una previa gara d'appalto di livello europeo, al Lippeverband (ente di bonifica dell'alveo del fiume Lippe; in prosieguo: il «Lippeverband»)
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della presente controversia sono i contratti di servizi a prestazioni corrispettive relativi alla raccolta e allo scarico delle acque reflue, nonché alla conservazione, al funzionamento, alla manutenzione e al controllo del sistema di canalizzazione del comune di Hamm, che quest'ultimo ha concluso con un ente istituito per legge ai fini dello scarico delle acque reflue, il Lippeverband. Il Lippeverband è una persona giuridica di diritto pubblico, tenuta ad adempiere mansioni nel settore della gestione delle acque tassativamente previste dalla legge. Ad essa appartengono imprese private nella misura del 25 %. In base ai contratti in esame, il Lippeverband avrebbe dovuto acquisire il 1 gennaio 2004 la funzione di raccolta e di scarico delle acque che confluiscono nel territorio del comune di Hamm, per la quale tale comune avrebbe introdotto un corrispettivo dichiarato «contributo di interesse speciale». Ai fini dell'adempimento di detto compito, il comune di Hamm conferisce il diritto all'uso esclusivo, duraturo e onnicomprensivo dei suoi canali di scolo, uso per il quale il Lippeverband è tenuto ad effettuare un pagamento compensativo. Sebbene, per quanto riguarda i contratti di prestazioni di servizi in questione, si tratti di appalti di prestazione di servizi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 92/50/CEE, essi sarebbero stati conclusi direttamente con il Lippeverband senza una procedura formale di aggiudicazione e senza un bando di gara di livello europeo. I contratti sarebbero univocamente da qualificarsi come contratti di servizi a prestazioni corrispettive. Essi sarebbero stati conclusi a tempo indeterminato da un committente pubblico, avrebbero ad oggetto il compimento di prestazioni di eliminazione di scarichi di fogna ai sensi della categoria 16 dell'Allegato IA della menzionata direttiva e supererebbero la soglia rilevante per l'applicazione della medesima. La conclusione dei contratti avrebbe

pertanto dovuto essere preceduta da un bando di concorso di livello europeo.

In contrasto con la tesi sostenuta dal governo federale l'attribuzione delle prestazioni di servizi in questione non costituisce né un atto di organizzazione della pubblica amministrazione né un appalto c.d. «In-house».

Sarebbe in primo luogo controverso se ad una cooperativa per l'amministrazione delle acque ad economia mista come il Lippeverband, con una percentuale di circa il 25 % dei partecipanti privati, possa essere attribuita una funzione nell'ambito dell'amministrazione pubblica, escludendo il diritto comunitario degli appalti. Secondo la Commissione, la sussistenza degli atti di organizzazione della pubblica amministrazione, cui non sono applicabili le disposizioni sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, può essere ipotizzata soltanto tra enti pubblici, la cui attività sia preordinata esclusivamente all'interesse generale. Il fatto che alle cooperative per la gestione delle acque siano affidati dalla legge determinati compiti di gestione delle acque reflue non cambierebbe parimenti in nulla la circostanza che il Lippeverband non faccia parte dell'organizzazione amministrativa statale alla luce del diritto comunitario. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che al Lippeverband possa essere attribuita una funzione mediante un atto di organizzazione della pubblica amministrazione, nel presente caso siffatta attribuzione di funzioni non sussiste. La circostanza che il comune di Hamm paghi annualmente un corrispettivo al Lippeverband per portare a termine tali prestazioni qualificherebbe univocamente i contratti come contratti di servizi a prestazioni corrispettive ed escluderebbe la sussistenza di un'attribuzione di funzioni nel contesto della pubblica amministrazione.

In secondo luogo, per quanto concerne l'esclusione dei cosiddetti negozi «In-house» dalle regole relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici, tale deroga non potrebbe secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia trovare applicazione qualora un'impresa privata — anche di minoranza — faccia parte dell'ente aggiudicatario. In tal caso il committente pubblico non potrebbe esercitare sull'impresa interessata lo stesso controllo che esercita sui propri servizi.

Da queste considerazioni deriverebbe che sussiste un appalto pubblico di servizi a prestazioni corrispettive e che non si applicano disposizioni derogatorie.

La Repubblica federale di Germania avrebbe pertanto violato, mediante l'attribuzione diretta degli appalti di scarico delle acque cittadine da parte del comune di Hamm, le disposizioni della direttiva 92/50.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Repubblica di Polonia) il 12 ottobre 2010 — Procedimento penale a carico di Łukasz Marcin Bonda

(Causa C-489/10)

(2011/C 13/29)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Imputato nella causa principale

Łukasz Marcin Bonda

Questione pregiudiziale

Quale sia la natura giuridica della sanzione prevista all'art. 138 del regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1973, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (GU L 345 del 20 novembre 2004, pag. 1), consistente nell'escludere l'agricoltore dai pagamenti diretti negli anni successivi all'anno civile in cui ha presentato una dichiarazione irregolare quanto alla dimensione della superficie costituente la base per i pagamenti diretti.

Ricorso proposto il 12 ottobre 2010 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea**(Causa C-490/10)**

(2011/C 13/30)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Gómez-Leal, J. Rodrigues e L. Visaggio, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

— annullare il regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 24 giugno 2010, n. 617, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 ⁽¹⁾;

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, il Parlamento europeo chiede l'annullamento del regolamento (UE, Euratom) 24 giugno 2010, n. 617, con il quale il Consiglio ha istituito un quadro comune per la comunicazione alla Commissione delle informazioni relative ai progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia. Tale regolamento è stato adottato dal Consiglio utilizzando la duplice base giuridica degli artt. 337 TFUE e 187 EA. Ad avviso del Parlamento, la scelta della base giuridica operata dal Consiglio è erronea, in quanto le misure costituenti l'oggetto del regolamento impugnato rientrano nelle attribuzioni dell'Unione in materia di energia specificamente disciplinate dall'art. 194 TFUE. Tali misure avrebbero dunque dovuto essere adottate sulla base del citato art. 194, n. 2, secondo la procedura legislativa ordinaria prevista da tale norma, e non sul fondamento dell'art. 337 TFUE, che non prevede alcuna forma di implicazione del Parla-

mento. Inoltre, il Parlamento ritiene che non fosse necessario, per adottare le misure in questione, fondarsi anche sull'art. 187 EA.

⁽¹⁾ GU L 180, pag. 7.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria) il 14 ottobre 2010 — Immobilien Linz GmbH & Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr**(Causa C-492/10)**

(2011/C 13/31)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

Parti

Ricorrente: Immobilien Linz GmbH & Co KG

Convenuto: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Questione pregiudiziale

Se l'accollo del passivo di una società da parte del socio unico, un ente di diritto pubblico, il cui rappresentante sia stato delegato dall'organo competente a concedere annualmente, prima dell'inizio dell'anno finanziario, un contributo a fondo perduto per ripianare le perdite in misura pari all'importo a tal fine stanziato in via preliminare dalla società nel bilancio di previsione o nel piano economico aumenti il patrimonio sociale della suddetta società ai sensi dell'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335/CEE ⁽¹⁾ [corrispondente all'art. 3, lett. h), della direttiva 2008/7/CE].

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, GU L 249, pag. 25.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court/Irlanda il 15 ottobre 2010 — M. E e altri/The Refugee Applications Commissioner e The Minister for Justice and Law Reform**(Causa C-493/10)**

(2011/C 13/32)

*Lingua processuale: l'inglese***Giudice del rinvio**

High Court